

COMUNE DI OLGiate MOLGORA

Provincia di Lecco

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

◀REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'OPERATIVITÀ▶

ART. 1

E' costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile a cui possono iscriversi i cittadini che intendono prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di prevenzione e soccorso proprie della Protezione Civile.

ART. 2

Il Gruppo Comunale Volontari interviene nelle circostanze definite dall'art. 1 della legge 8/12/ 70 n° 966 ad integrazione ed in coordinamento con l'azione degli organi di Protezione Civile di cui all'art 3 del D.P.R. 6/2/81 n° 66.

L'intervento avviene di norma nel territorio comunale e provinciale e, ove richiesto, il gruppo presta la propria opera anche nelle azioni di protezione civile in campo regionale e nazionale.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari del gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie e danni a terzi.

ART. 3

Al Gruppo Comunale possono aderire tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi.

ART. 4

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco. Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa e promuove in collaborazione con gli organi competenti corsi di preparazione per nuovo volontari. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

ART. 5

Il Sindaco è responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti del gruppo stesso un coordinatore che lo coadiuva nelle attività di protezione civile.

Il coordinatore ha il compito della organizzazione e della gestione dell'attività del gruppo e del collegamento con gli uffici comunali. nonché con gli Enti e le Associazioni che operano nel settore.

Il Coordinatore si avvale di altri componenti del gruppo per lo svolgimento dei compiti assegnati (segreteria, responsabili dei settori specializzati, corsi di addestramento e aggiornamento, tenuta dei magazzini di raccolta materiale e mezzi, loro manutenzione, ecc.).

ART. 6

Il Coordinatore del Gruppo opera su impulso del Sindaco ed in collaborazione con la Commissione di Sicurezza, dirige i lavori del gruppo dei volontari che aderiscono al Servizio di Protezione Civile. La Commissione di Sicurezza è così formata, con le seguenti figure professionali:

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

IL SINDACO
IL COORDINATORE
UN SANITARIO)
UN TECNICO IMPIANTISTA
UN INGEGNERE CIVILE)

La Commissione, per mezzo dei propri responsabili, fornisce al Sindaco, in caso di calamità od altre situazione di emergenza, informazioni e modalità d'intervento per quanto riguarda il campo sanitario (potabilità acqua, inquinamento ecc.), il campo degli impianti tecnici (rete acqua, metano, energia elettrica, ecc.), il campo delle strutture (tenuta delle strutture in c.a. o altro materiale di edifici, ponti, ecc.).

ART. 7

La Commissione di Sicurezza, in collaborazione con gli uffici competenti e con i Gruppi e le Associazioni che operano nel campo della Protezione Civile, può elaborare e predisporre per l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comune il Piano comunale per gli interventi di protezione civile, nonché curare gli opportuni aggiornamenti che si rendessero necessari per sopravvenute disposizioni legislative o modifiche organizzative.

ART. 8

I volontari sono addestrati a cura della Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto fra gli enti che per compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

ART. 9

Il Gruppo in emergenza, opera alle dipendenze del Sindaco preposto alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

ART. 10

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcun attività contrastante con le finalità indicate. La Commissione di Sicurezza ed i volontari partecipano alle attività del Gruppo a titolo gratuito fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11.

ART. 11

Ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 613/94 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, purchè il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- (a) Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- (b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- (c) la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art.4 della legge 11 agosto 1991 n.266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- (d) il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione , emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in :

- spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art.11 del D.P.R. 613/94 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.
 - eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
- (e) ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

ART. 12

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ha la propria sede operativa, per tali servizi, presso il Palazzo Comunale.

ART. 13

Il Coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

ART. 14

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 07 Giugno 1996 esaminato senza rilievi dal Co.Re.Co di Milano con atto n 38174 del 15.06.1996.

Il Regolamento è stato successivamente pubblicato a norma di legge, dal 26.07.96 al 10.08.96 all'Albo Pretorio del Comune, senza osservazioni.

E' stato integrato con la deliberazione Consiliare n. 17 del 30 marzo 1999 e ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22 aprile 1999.